



# REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 27.06.2007

Pubblicato all'albo pretorio dal 02 al 16 luglio 2007 e dal 17 al 31 luglio 2007

Divenuto esecutivo il 1 agosto 2007

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale nr.33 del 07.09.2012

Pubblicato all'albo pretorio dal 18.09.2012 al 3.10.2012 e dal 4.10.2012 al 19.10.2012.

Divenuto esecutivo il 20.10.2012.





GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA Reg. nr IT-001022

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 – Oggetto e finalità	3
ART. 2 – Individuazione e Classificazione degli impianti sportivi	3
ART. 3 - Modalità di gestione degli impianti	
ART. 4 - Uso degli impianti	
CAPO II – GESTIONE DIRETTA	5
Art. 5 - Autorizzazione all'uso degli impianti sportivi	5
Art. 6 - Obbligo di trasparenza per gli impianti gestiti direttamente dal Comune	6
CAPO III – GESTIONE IN CONCESSIONE	7
Art. 7 – Soggetti	7
Art. 8 – Procedure di selezione	
Art. 9 – Condizioni e modalità di gestione	9
CAPO III – NORME GENERALI	10
Art. 10 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti	10
Art. 11 – Uso gratuito.	
Art. 12 - Disponibilità degli impianti da parte del Comune	11
Art. 13 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti	12
Art. 14 - Pubblicità commerciale	13
Art. 15 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri	14
Art. 16 - Agibilità impianti	
Art. 17 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti	15
CAPO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI	
Art. 18 – Entrata in vigore	15





#### CAPO I – PRINCIPI GENERALI

## ART. 1 – Oggetto e finalità

- 1. Il Comune di Cantagallo con il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, nel rispetto delle normative di settore, con particolare riferimento alla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 6 "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana" e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 90, comma 25, della L. 27.12.2002 N. 289.
- 2. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

#### ART. 2 – Individuazione e Classificazione degli impianti sportivi

- 1. Gli impianti sportivi comunali sono i seguenti:
  - A) Impianto di calcio, sito in Cantagallo, frazione Usella, Via Coppi e Bartali;
  - B) Palestra polivalente, sita in Cantagallo, frazione Carmignanello, Via Bologna.
- 2. Gli impianti portivi comunali si distinguono in impianti primari e impianti minori.
- 3. Sono considerati impianti primari quelli che assolvono funzioni di interesse generale rispetto alla comunità tenuto conto del bacino di utenza servita a dimensione provinciale, dell'importanza dell'attività e della possibilità di ospitare manifestazioni sportive ed extrasportive aperte al pubblico in conformità alla normativa in vigore per il pubblico spettacolo e richiedono un impegno rilevante dal punto di vista economico.





- 4. Sono considerati impianti minori quelli che per capienza, dimensioni, caratteristiche strutturali ed oneri economici, hanno minore rilevanza, e si riferiscono ad un bacino di utenza limitato al territorio della Val di Bisenzio (Comuni di Cantagallo, Vernio, Vaiano).
- 5. Alla data di adozione del presente regolamento, la palestra polivalente di Carmignanello è classificata come impianto sportivo comunale di importanza primaria, mentre l'impianto di calcio di Usella è classificato come impianto minore.
- 6. Gli spazi sportivi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico amatoriali, sono luoghi aperti al pubblico, non necessitano di particolari autorizzazioni e come tali disciplinati dalle disposizioni in materia di Polizia Municipale.

## ART. 3 - Modalità di gestione degli impianti

- 1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nelle seguenti forme:
- a) direttamente dal Comune di Cantagallo;
- b) mediante affidamento in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
- c) mediante affidamento a soggetti diversi da quelli indicati nella lettera b), solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste dal presente Regolamento e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

## ART. 4 - Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, degli allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni aventi sede ed attività nella Provincia di Prato che partecipano ai predetti campionati, delle attività degli Enti di promozione sportiva, delle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché delle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.





2. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1, e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

## **CAPO II – GESTIONE DIRETTA**

## Art. 5 - Autorizzazione all'uso degli impianti sportivi

- 1. Tutti coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi comunali per l'intera stagione agonistica, devono presentare apposita istanza al Comune entro il 15 settembre di ciascun anno.
- 2. I calendari di svolgimento delle gare disciplinate da regolamenti federali dovranno essere comunicati appena possibile e seguiti dalla presentazione di calendari ufficiali non appena ne siano venuti in possesso.
- Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive a carattere temporaneo devono presentare apposita istanza al Comune di norma almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività.
- 4. Le istanze, da presentare su apposita modulistica predisposta dal Servizio competente, debbono contenere, oltre alle generalità del richiedente, anche gli elementi necessari per l'identificazione del tipo di attività o manifestazione, degli scopi e delle responsabilità relative all'iniziativa ed in modo particolare dovrà contenere gli elementi atti a sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'iniziativa nonché a garantire l'Amministrazione comunale da eventuali danni arrecati agli impianti e/o alle attrezzature.





- L'uso degli impianti è soggetto ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Responsabile dell'Ufficio Sport secondo le priorità stabilite dal presente regolamento.
- 6. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato.
- 7. Prima dell'autorizzazione all'uso degli impianti, il richiedente dovrà versare una somma a titolo di cauzione, il cui importo sarà determinato dalla Giunta comunale, differenziandolo in proporzione con la durata e con il tipo di attività. La cauzione sarà trattenuta dal Comune nel caso in cui il richiedente rinunci allo svolgimento dell'attività o la sospenda prima del termine autorizzato; la cauzione sarà inoltre trattenuta in tutto o in parte nel caso di danni agli impianti e/o alle attrezzature per i quali sia stata accertata la responsabilità del richiedente. In caso contrario, la cauzione sarà restituita al termine dello svolgimento dell'attività o decurtata dall'importo della tariffa dovuta.
- 8. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità di utilizzo, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il responsabile del servizio sport ha facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo. Il protrarsi della morosità nel pagamento delle tariffe dovute, oltre un mese dalla scadenza prevista, comporta, oltre alla sospensione dell'uso degli impianti fino all'avvenuto versamento, l'attivazione delle procedure per il recupero delle somme dovute, compreso il pagamento degli interessi moratori.

## Art. 6 - Obbligo di trasparenza per gli impianti gestiti direttamente dal Comune

1. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione autorizzati all'uso degli impianti sono tenute ad esporre in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati tutte le informazioni relative all'attività svolta,





quali il nome degli istruttori e la loro qualifica sportiva, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento, il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.

#### CAPO III – GESTIONE IN CONCESSIONE

#### Art. 7 – Soggetti

- Quando per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale la gestione è affidata a terzi, all'affidamento si procederà secondo le procedure previste dalla vigente normativa ed in particolare secondo quanto indicato dalla legge regionale n. 6/2005 e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme del presente Regolamento.
- 2. La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale deve essere affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, prioritariamente a soggetti aventi sede sul territorio della Provincia di Prato.
- 3. L'affidamento a soggetti diversi da quelli menzionati al comma precedente potrà avvenire solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di seguito indicate e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

## Art. 8 - Procedure di selezione

- 1. Il Comune procede all'affidamento tramite selezione. Nell'espletamento della procedura selettiva dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
  - a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
  - b) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che ne facciano richiesta al Concessionario;





- differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti:
- d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- e) scelta dell'affidatario che tenga conto di:
  - esperienza nella gestione di impianti similari a quello oggetto dell'affidamento;
  - esperienza nel settore dell'attività sportiva esercitata;
  - anzianità societaria e processo di continuità nella pratica delle attività sportive per cui l'impianto è costruito;
  - radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, come determinato nell'art. 2 del presente Regolamento (nell'ambito dell'attività sportiva svolta usualmente nel medesimo);
  - affidabilità economica;
  - qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati
     (a seconda dell'attività da svolgere);
  - compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
  - organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
  - costi del servizio per gli utenti finali;
  - progetto tecnico ed economico di gestione dell'impianto;
  - selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
  - valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.





## Art. 9 – Condizioni e modalità di gestione

- 1. Il Comune stipula con il soggetto risultato affidatario una convenzione concernente i compiti, gli obblighi, gli oneri e le prerogative del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.
- 2. Il Concessionario si impegna a utilizzare e concedere l'impianto alle condizioni stabilite nel presente regolamento, ad accendere idonea polizza assicurativa per responsabilità civile estesa ad ogni attività sportiva ed extrasportiva svolta all'interno dell'impianto stesso così da sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone o cose durante l'esercizio della gestione.
- 3. Il Concessionario introita le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
- 4. Il Concessionario deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi, ad avere un'adeguata informazione ed una corretta pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate, esponendo in maniera ben visibile i dati relativi al proprio sodalizio ed il nominativo del responsabile cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze e cattivi funzionamenti.
- 5. Il Concessionario si fa carico:
  - A. di tutte le spese relative alle utenze dell'impianto, comprese quelle per le eventuali volture:
  - B. di tutti i costi relativi alla custodia, alla vigilanza, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dell'impianto affidato nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
- 6. Il Concessionario si obbliga a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, a predisporre il Documento di valutazione dei rischi, e ad assumersi ogni onere in relazione alla completa applicazione del D.Lgs. 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni.





- 7. L'affidamento in gestione degli impianti sportivi secondo quanto sopra indicato potrà avere durata massima di tre anni. L'Amministrazione comunale può valutare la possibilità di rinnovare per uguale periodo la convenzione, valutate le condizioni di convenienza e pubblico interesse, secondo le normative vigenti.
- 8. L'utilizzo degli impianti sportivi sarà autorizzato direttamente dal gestore, su istanza degli interessati. I termini e le modalità di presentazione delle istanze saranno definiti nella convenzione. La programmazione annuale sarà comunicata sia ai soggetti interessati che all'Amministrazione comunale, la quale si riserva di intervenire, onde tutelare la finalità pubblica degli impianti, in caso di controversia per l'assegnazione degli spazi e orari di utilizzo in base a quanto sopra detto.

#### CAPO III - NORME GENERALI

## Art. 10 - Disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti

- 1. Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale e differenziata per fasce di utenza.
- 2. I termini e le modalità di pagamento per gli impianti gestiti in concessione saranno determinati nella convenzione.
- 3. Per l'uso degli impianti gestiti direttamente dal Comune:
  - Per l'utilizzo occasionale e per periodi brevi degli impianti la tariffa dovrà essere versata prima dell'uso;
  - Per l'utilizzo per un'intera stagione sportiva (settembre-giugno) la tariffa dovrà essere versata **prima dell'uso a scadenze bimestrali.**
- 4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, i versamenti effettuati saranno rimborsati;





- 4. Le tariffe saranno differenziate per Società sportive Seniores (over 18) da una parte e per Società sportive giovanili (under 18), di anziani (over 65) e disabili dall'altra, le quali otterranno una riduzione determinata dalla Giunta Comunale.
- 5. Le tariffe saranno inoltre differenziate distinguendo:
  - tra attività di allenamento e partite;
  - tra attività con pubblico pagante e non pagante;
  - attività diverse da quelle sportive;
  - giochi particolarmente usuranti dell'impianto.

#### Art. 11 – Uso gratuito.

- L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso gratuitamente alle scuole del territorio comunale che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici e compatibilmente con la programmazione annuale.
- 2. L'uso degli impianti sportivi comunali può essere concesso gratuitamente dalla Giunta Comunale ad Associazioni, Società od Enti privi di finalità di lucro per lo svolgimento di attività giovanili fino ad anni 18 di età e a favore di soggetti disabili e/o svantaggiati; la concessione di cui al presente comma è da considerarsi aggiuntiva rispetto alle agevolazioni stabilite al precedente art. 4, comma 4.
- L'uso degli impianti sportivi comunali può essere, altresì, concesso gratuitamente con atto motivato della Giunta Comunale ad Associazioni, Società o Enti, privi di finalità di lucro per scopi sociali, celebrativi e culturali.

#### Art. 12 - Disponibilità degli impianti da parte del Comune

1. Il Comune ha la facoltà di disporre di tutti gli impianti gestiti direttamente, per consentire manifestazioni di particolare rilevanza, comunali ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici o privati,





compatibilmente con il calendario d'uso. Solo qualora tale compatibilità non sia possibile, il Comune può procedere alla modifica dell'autorizzazione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della tariffa, limitatamente alle ore non utilizzate.

- Per gli impianti affidati in concessione, è' fatta salva la piena ed insindacabile facoltà dell'Amministrazione comunale di utilizzare gratuitamente ciascun impianto sportivo, previo avviso al soggetto gestore, per almeno 15 giornate all'anno.
- 3. In ogni caso, è fatta salva la facoltà del Comune di disporre degli impianti per consentire interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.

#### Art. 13 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti

- 1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo dì materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
- 2. Il Comune o il gestore ove presente e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
- 3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune o al gestore ove presente atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune o della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
- 4. Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extrasportive, è vietato l'accesso di





- pubblico. E' consentito l'accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti.
- 5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
- 6. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale dei Servizi tecnici competenti, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
- 7. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dagli utenti senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Cantagallo. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e/o al gestore ove presente e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano previste.

#### Art. 14 - Pubblicità commerciale

#### 1. Per gli impianti gestiti in economia:

La pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi è consentita alle seguenti condizioni:

- la pubblicità su cartelloni fissi di qualsiasi dimensione deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale che individuerà aree adatte allo scopo;





- i cartelloni pubblicitari devono essere di materiale ignifugo, non contundenti e comunque di forma e materiale tali da non poter essere utilizzati quali armi improprie;
- l'Associazione, o l'eventuale terzo interessato, è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni;
- sono inoltre a carico dei soggetti interessati le spese per la produzione dei sistemi pubblicitari e per il ripristino dell'impianto e delle attrezzature allo stato precedente l'esposizione (marchi, dipinti, insegne murate, montaggio struttura ecc.).

## 2. Per gli impianti gestiti tramite concessione:

- la pubblicità commerciale sarà disciplinata nella convenzione;
- alla scadenza di ciascuna convenzione non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo;
- 3. Il Comune di Cantagallo si riserva in ogni caso degli spazi pubblicitari, all'interno ed all'esterno degli impianti sportivi comunali, comunque gestiti.
- 4. Il Comune di Cantagallo si riserva inoltre il diritto di oscurare qualsiasi tipo di pubblicità presente negli impianti durante le iniziative direttamente condotte ed autorizzate, al fine dell'utilizzo di tali spazi per le necessità del caso; resta inteso che il Comune o il terzo autorizzato provvederà al ripristino delle esposizioni precedenti, al termine dell'iniziativa.

## Art. 15 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

- 1. Negli **impianti gestiti in economia**, l'eventuale servizio di bar e ristoro saranno affidati dal Comune con idonea procedura di selezione.
- 2. All'interno degli impianti sportivi gestiti in concessione, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, il gestore dell'impianto potrà attivare esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed eventuale ridefinizione delle condizioni economiche di affidamento.





## Art. 16 - Agibilità impianti

- 1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo.
- Coloro che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione all'uso, ovvero il Concessionario, dovranno pertanto diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.
- Il Concessionario risponde nei confronti dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte degli spettatori che intervengano durante le attività aperte al pubblico, allenamenti compresi;
- 4. Il soggetto gestore provvede ai servizi di biglietteria e sorveglianza, servizio antincendio e di pronto soccorso a mezzo autoambulanza e a quant'altro necessario al regolare svolgimento della manifestazione.

## Art. 17 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

- Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a
  mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati
  liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo,
  prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive
  ed extrasportive.
- 2. I predetti funzionari hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

## CAPO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 18 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dalla data della sua esecutività.





- 2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.
- 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.